

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### FRATELLI FERRO - SEMOLERIE MOLISANE S.R.L.



5JBLFY

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	RIPALIMOSANI (CB) VIALE UNITA' D'ITALIA 11 CAP 86025
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:certificata@pec.semolferro.it">certificata@pec.semolferro.it</a>
Telefono	0874 482001
Numero REA	CB - 57934
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	00070190707
Partita IVA	00070190707
Codice LEI	8156009716CB8E60BF04
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	20/09/1972
Data iscrizione	09/10/1972
Data ultimo protocollo	20/10/2022
Amministratore Unico	FERRO VINCENZO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	05/11/1975
Attività esercitata	molino per sfarinazione cereali
Codice ATECO	10.61
Codice NACE	10.61
Attività import export	-
Contratto di rete	sì
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	2.065.824,00
Addetti al 31/12/2022	13
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	5
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	4
Trasferimenti di quote	4
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	sì

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	31

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	9
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	9
5 Amministratori .....	13
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	13
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	16
8 Attività, albi ruoli e licenze .....	16
9 Aggiornamento impresa .....	18

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	RIPALIMOSANI (CB) VIALE UNITA' D'ITALIA 11 CAP 86025 Telefono: 0874 482001
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	certificata@pec.semolverro.it
<b>Partita IVA</b>	00070190707
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	CB - 57934
<b>Data iscrizione</b>	09/10/1972

**codice LEI**  
(fonte LOU InfoCamere)

8156009716CB8E60BF04  
Data scadenza: 09/07/2023

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 00070190707 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 20/09/1972
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica) consiglio di amministrazione
<b>Oggetto sociale</b>	1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': LA REALIZZAZIONE E CONSEQUENTE GESTIONE, NEI TERRITORI INDICATI DAL T.U.: 30 GIUGNO 1967 N. 1523, DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI PER LA PRODUZIONE E LA ... FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEI SOCI PER LE DECISIONI NELLE MATERIE DI CUI ALL ARTICOLO 12 DEL PRESENTE STATUTO, LA SOCIETA' PUO' ESSERE ALTERNATIVAMENTE AMMINISTRATA: ...
<b>Poteri da statuto o da patti sociali</b>	

## Estremi di costituzione

## iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00070190707  
del Registro delle Imprese del MOLISE  
Precedente numero di iscrizione: CB006-708  
Data iscrizione: 19/02/1996

## sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

## informazioni costitutive

Denominazione: FRATELLI FERRO - SEMOLERIE MOLISANE S.R.L.  
Data atto di costituzione: 20/09/1972

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

### organi amministrativi

**amministratore unico** (in carica)  
**consiglio di amministrazione**  
Numero massimo amministratori: 5

### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': LA REALIZZAZIONE E CONSEGUENTE GESTIONE, NEI TERRITORI INDICATI DAL T.U.: 30 GIUGNO 1967 N. 1523, DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI SEMOLE E SEMOLATI RICAVATI DALLA MOLITURA DI GRANO DURO, PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI, AD USO DI PASTIFICAZIONE; NONCHE' COMMERCIO DI CEREALI, SEMI, CONTENITORI ED AFFINI; SFARINAZIONE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI DI GRANONE, ORZO, AVENA, LEGUMINOSE PER LA PRODUZIONE E COMMERCIO DI MANGIME E PER LA VENDITA DEI PRODOTTI ALL INGROSSO ED AL DETTAGLIO. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' INOLTRE SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI: TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI COMPRESSE QUELLE DI IMPORT - EXPORT, LE OPERAZIONI INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE UTILI OD OPPORTUNE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E L'ESTENSIONE DELLA SOCIETA',  
L ASSUNZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' COMPORTANTI UNA RESPONSABILITA' SIA LIMITATA SIA ILLIMITATA, O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, COMPLEMENTARI O STRATEGICAMENTE UTILI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO,  
SERVIZI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI A FAVORE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSOCIATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SOLUZIONI RECIPROCAMENTE UTILI OD OPPORTUNE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E L'ESTENSIONE DELLA SOCIETA',  
RILASCIARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA REALE O PERSONALE;  
ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE, CON O SENZA DEPOSITO, E MANDATI; ACQUISTARE, UTILIZZARE , TRASFERIRE BREVETTI ED ALTRE OPERE DELL INGEGNO UMANO; COMPIERE RICERCHE DI MERCATO ED ELABORAZIONI DI DATI PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI; CONCEDERE ED OTTENERE LICENZE DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE.

## Poteri

### poteri da statuto o da patti sociali

FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEI SOCI PER LE DECISIONI NELLE MATERIE DI CUI ALL ARTICOLO 12 DEL PRESENTE STATUTO, LA SOCIETA' PUO' ESSERE ALTERNATIVAMENTE AMMINISTRATA:  
A) DA UN AMMINISTRATORE UNICO;

B) DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA UN MASSIMO 5 (CINQUE) MEMBRI, I CUI COMPONENTI OPERANO CON METODO COLLEGIALE,

2. LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E LA SCELTA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO AI SOCI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE.

3. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE A SOGGETTI CHE NON SIANO SOCI.

4. I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DURANO IN CARICA PER IL PERIODO FISSATO DALL'ATTO COSTITUTIVO O ALL'ATTO DELLA NOMINA; IN MANCANZA DI FISSAZIONE DI TERMINE, ESSI DURANO IN CARICA FINO A REVOCA O A DIMISSIONI.

5. LA REVOCA PUO' ESSERE DELIBERATA, ANCHE IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA, SIA SE IL COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO VENGA NOMINATO A TEMPO INDETERMINATO SIA SE ESSO VENGA NOMINATO A TEMPO DETERMINATO; IN CASO DI REVOCA, NULLA E' DOVUTO AL COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO REVOCATO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE CAUSATO DALLA MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA DI REVOCA INTENDENDOSI L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRESENTE SOCIETA' COME ACCETTAZIONE DI QUESTA CLAUSOLA E, PERTANTO, COME RINUNCIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, A MENO CHE LA FUNZIONE DI PRESIDENZA SIA ATTRIBUITA A UNO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ATTO DELLA SUA NOMINA; CON LE MEDESIME MODALITA' POSSONO ESSERE NOMINATI ANCHE UNO O PIU' VICE PRESIDENTI CUI SONO ATTRIBUITI I POTERI DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERIFICA LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO, ACCERTA L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA IL SUO SVOLGIMENTO E ACCERTA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

7. I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SONO RIELEGGIBILI.

8. AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOPPORTATE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO.

9. I SOCI POSSONO ASSEGNARE, PER OGNI SINGOLO ESERCIZIO O PER PIU' ESERCIZI, UN COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, A MENO CHE DETTO COMPENSO SIA STATO STABILITO NELL'ATTO COSTITUTIVO; AGLI STESSI PUO' INOLTRE ESSERE ATTRIBUITA UN'INDENNITA' DI CESSAZIONE DI CARICA (COSTITUIBILE ANCHE MEDIANTE ACCANTONAMENTI PERIODICI E PURE CON SISTEMI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI), IL TUTTO ANCHE SOTTO FORMA DI ATTRIBUZIONE DI UNA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. IN MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, SI INTENDE CHE I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO VI ABBIANO RINUNCIATO.

1. IL CONSIGLIO, QUALORA NON VI ABBIANO PROVVEDUTO I SOCI IN SEDE DI NOMINA ELEGGE TRA I SUOI COMPONENTI IL PRESIDENTE ED EVENTUALMENTE UN VICEPRESIDENTE, CHE ESERCITA LE FUNZIONI DEL PRIMO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RADUNA, SIA NELLA SEDE SOCIALE, SIA ALTROVE, PURCHE' IN ITALIA, TUTTE LE VOLTE CHE IL PRESIDENTE LO GIUDICHI NECESSARIO O QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA SCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI SUOI MEMBRI O, SE NOMINATO, DAL COLLEGIO SINDACALE.

3. IL CONSIGLIO VIENE CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON AVVISO DA SPEDIRSI ALMENO 7 (SETTE) GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA A CIASCUN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' AI SINDACI EFFETTIVI, SE NOMINATI, E, NEI CASI DI URGENZA ALMENO 3 (TRE) GIORNI PRIMA. L'AVVISO PUO' ESSERE REDATTO SU QUALSIASI SUPPORTO (CARTACEO O MAGNETICO) E PUO' ESSERE SPEDITO CON QUALSIASI SISTEMA DI COMUNICAZIONE (COMPRESI IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA) CHE CONSENTA IL RISCONTRO DELLA RICEZIONE.

4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMUNQUE VALIDAMENTE COSTITUITO E ATTO A DELIBERARE QUALORA, ANCHE IN ASSENZA DELLE SUDDETTE FORMALITA', FERMO RESTANDO IL DIRITTO DI CIASCUNO DEGLI INTERVENUTI DI OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTE INFORMATO, SIANO PRESENTI TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO STESSO E CHE I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, SIANO PRESENTI O INFORMATI DELLA RIUNIONE; IN QUEST'ULTIMO CASO OCCORRE CHE I SOGGETTI ASSENTI ALL'ADUNANZA RILASCIANO UNA DICHIARAZIONE SCRITTA (REDATTA SU QUALSIASI SUPPORTO, CARTACEO O MAGNETICO, SOTTOSCRITTA CON FIRMA AUTOGRAFA O DIGITALE E SPEDITA ALLA SOCIETA' CON QUALSIASI SISTEMA DI COMUNICAZIONE, COMPRESI IL TELEFAX E LA POSTA ELETTRONICA), DA CONSERVARSI AGLI ATTI DELLA SOCIETA', DA CUI RISULTI CHE ESSI SONO INFORMATI DELLA RIUNIONE. LE DECISIONI ASSUNTE SONO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE AI SOGGETTI CHE SONO RIMASTI ASSENTI NONCHE', SE NOMINATI, AL REVISORE CONTABILE E AL RAPPRESENTANTE COMUNE DEI POSSESSORI DEI TITOLI DI DEBITO.

5. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO SVOLGERSI ANCHE CON GLI INTERVENUTI DISLOCATI IN PIU' LUOGHI, CONTIGUI O DISTANTI, AUDIO/VIDEOCOLLEGATI, A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI IL METODO COLLEGIALE E I PRINCIPI DI BUONA

FEDE E DI PARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONSIGLIERI. IN TAL CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

6. PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SI RICHIEDE LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI IN CARICA.

7. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI; IL CONSIGLIERE ASTENUTO SI CONSIDERA PRESENTE ALLA VOTAZIONE. IN CASO DI PARITA' DI VOTI, LA DELIBERAZIONE PROPOSTA SI INTENDE APPROVATA O NON APPROVATA A SECONDA DI COME HA VOTATO CHI PRESIEDE LA SEDUTA. LE MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO, FERMO RESTANDO CHE DEVE IN OGNI CASO TRATTARSI DI UNA MODALITA' CHE CONSENTA L INDIVIDUAZIONE DI COLORE CHE ESPRIMANO VOTI CONTRARI OPPURE CHE SI ASTENGANO, SONO DECISE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

8. IL VOTO NON PUO' ESSERE DATO PER RAPPRESENTANZA NE' PER CORRISPONDENZA.

9. IL VERBALE DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE REDATTO ED E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

10. OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE E PURE IN OGNI CASO L ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO, LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO ATTRIBUITE A UN NOTAIO DESIGNATO DALL ORGANO AMMINISTRATIVO MEDESIMO.

LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ADOTTATE ANCHE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO; PER LA DISCIPLINA E LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE DELLA CONSULTAZIONE O DEL CONSENSO SI APPLICA TUTTO QUANTO STABILITO PER LE DECISIONI DEI SOCI.

1. QUANDO L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' AFFIDATA ALL AMMINISTRATORE UNICO, QUESTI RIUNISCE IN SE' TUTTI I POTERI E LE FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE.

1. L ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L IMPRESA SOCIALE CON LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELL INCARICO E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE:

A) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DALL ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE;

B) PER LE DECISIONI SULLE MATERIE RISERVATE AI SOCI DAL PRESENTE STATUTO.

2. L ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI LA CUI DECISIONE SIA RISERVATA DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AI SOCI E' DI COMPETENZA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO.

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI O UN COMITATO ESECUTIVO, FISSANDO LE RELATIVE ATTRIBUZIONI E LA RETRIBUZIONE. NON SONO DELEGABILI LE MATERIE ELENcate NELL ARTICOLO 2381, COMMA 4, DEL CODICE CIVILE.

1. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANNAZIONALE O INTERNAZIONALE E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA A SECONDO DEL TIPO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATA:

1) ALL'AMMINISTRATORE UNICO

2) AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

3) NELL AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI;

2. L ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI E PROCURATORI SPECIALI.

## Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

modifiche statutarie, atti e fatti  
soggetti a deposito

modifica articoli dello statuto

## Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

IN DATA 13.06.2019 SONO STATI MODIFICATI GLI ARTICOLI 9 (NOVE) CLAUSOLA DI PRELAZIONE, 10 (DIECI) MORTE DEL SOCIO E 21 (VENTUNO) DECISIONE DEI SOCI - QUORUM DELLO STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 9) CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. I TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI SONO SOGGETTI ALLA SEGUENTE DISCIPLINA. LA CLAUSOLA CONTENUTA IN QUESTO ARTICOLO INTENDE TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SOCIETA' ALLA OMOGENEITA' DELLA COMPAGINE SOCIALE, ALLA COESIONE DEI SOCI ED ALL'EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GLI STESSI: PERTANTO VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI LIMITAZIONI PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI.

PER "PARTECIPAZIONE" (O "PARTECIPAZIONI") SI INTENDE LA PARTECIPAZIONE DI CAPITALE SPETTANTE A CIASCUN SOCIO OVVERO PARTE DI ESSA IN CASO DI TRASFERIMENTO PARZIALE E/O ANCHE I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE ALLA STESSA

PERTINENTI.

PER "TRASFERIMENTO" SI INTENDE IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI. NELLA DIZIONE "TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI" S'INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, OLTRE ALLA VENDITA, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, CONFERIMENTO, DAZIONE IN PAGAMENTO, TRASFERIMENTO DEL MANDATO FIDUCIARIO E DONAZIONE. IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LA PARTECIPAZIONE VERSANDO ALL'OFFERENTE LA SOMMA DETERMINATA DI COMUNE ACCORDO O, IN MANCANZA DI ACCORDO, DALL'ARBITRATORE, COME MEGLIO SPECIFICATO NEL PRESENTE ARTICOLO. NELL'IPOTESI DI TRASFERIMENTO ESEGUITO SENZA L'OSSERVANZA DI QUANTO DI SEGUITO PRESCRITTO, L'ACQUIRENTE NON AVRA' DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI, NON SARA' LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI E NON POTRA' ALIENARE LA PARTECIPAZIONE CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA'.

LE PARTECIPAZIONI SONO DIVISIBILI E TRASFERIBILI LIBERAMENTE SOLO A FAVORE DI:  
A. PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO DEL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE;  
B. PARENTI IN LINEA COLLATERALE DI SECONDO GRADO DEL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE;  
C. SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATE DA UN SOCIO (HOLDING DI FAMIGLIA). IN TAL CASO, RESTERANNO EFFICACI I MEDESIMI LIMITI, E PERTANTO LE PARTECIPAZIONI MEDESIME SARANNO LIBERAMENTE DIVISIBILI E TRASFERIBILI DALLA HOLDING SOLO AI SOGGETTI INDICATI SUB A. E B., O AD HOLDING DA LORO INTERAMENTE PARTECIPATE .

2. IN CASO DI CESSIONE ANCHE SOLO DI UNA QUOTA DELLA HOLDING SOPRADETTA A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE LETTERE A. E B., OVVERO DI UN QUALSIASI ALTRO MUTAMENTO NELLA HOLDING MEDESIMA (COME, AD ESEMPIO, PER EFFETTO DI FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO, ECC.) CHE DETERMINI IL SUBENTRO DI UN NUOVO SOGGETTO DIVERSO DA QUELLI DI CUI ALLE LETTERE A. E B. ART. 9 COMMA 1, GLI ALTRI SOCI DI QUESTA SOCIETA' AVRANNO DIRITTO DI ESERCITARE SULLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA HOLDING IL DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.

3. IN QUALSIASI ALTRO CASO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, AI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI A LIBRO DEI SOCI SPETTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO.

PERTANTO, IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE, ANCHE NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2, DOVRA' COMUNICARE LA PROPRIA OFFERTA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO: L'OFFERTA DEVE CONTENERE LE GENERALITA' DEL CESSIONARIO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA LE QUALI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO E LE MODALITA' DI PAGAMENTO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA, COMUNICHERA' L'OFFERTA AGLI ALTRI SOCI, CHE DOVRANNO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE CON LE SEGUENTI MODALITA': A) OGNI SOCIO INTERESSATO ALL'ACQUISTO DEVE FAR PERVENIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNATA ALLE POSTE NON OLTRE 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO (RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE) DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO; B) LA PARTECIPAZIONE DOVRA' ESSERE TRASFERITA ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA IN CUI L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' COMUNICATO AL SOCIO OFFERENTE - A MEZZO RACCOMANDATA DA INVIARSI ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI SUB. A) - L'ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA CON L'INDICAZIONE DEI SOCI ACCETTANTI , DELLA RIPARTIZIONE TRA GLI STESSI DELLA PARTECIPAZIONE OFFERTA, DELLA DATA FISSATA PER IL TRASFERIMENTO E DEL NOTAIO A TAL FINE DESIGNATO DAGLI ACQUIRENTI . NELL'IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PIU' DI UN SOCIO, LA PARTECIPAZIONE OFFERTA SPETTERA' AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE AL VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA. SE QUALCUNO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE NON POSSA O NON VOGLIA ESERCITARLA, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE AUTOMATICAMENTE E PROPORZIONALMENTE A FAVORE DI QUEI SOCI CHE, VICEVERSA, INTENDONO AVVALERSENE E CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL'ATTO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LORO SPETTANTE. QUALORA NELLA COMUNICAZIONE SIA INDICATO COME ACQUIRENTE UN SOGGETTO GIA' SOCIO, ANCHE AL MEDESIMO E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PRELAZIONE IN CONCORSO CON GLI ALTRI SOCI. LA COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DI TRASFERIRE LA PARTECIPAZIONE FORMULATA CON LE MODALITA' INDICATE EQUIVALE A PROPOSTA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1326 C.C. PERTANTO, IL CONTRATTO SI INTENDERA' CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE VIENE A CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE. DA TALE MOMENTO IL SOCIO CEDENTE E' OBBLIGATO A CONCORDARE CON IL CESSIONARIO LA RIPETIZIONE DEL NEGOZIO IN FORMA

IDONEA ALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DEL PREZZO COME INDICATO NELLA DENUNTIATIO. LA PRELAZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA PER IL PREZZO INDICATO DALL'OFFERENTE. IL PREZZO INDICATO DALL'OFFERENTE SARA' RITENUTO VALIDO SE COMPRESO TRA: EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION, OVVERO "UTILI PRIMA DEGLI INTERESSI, DELLE IMPOSTE, DEL DEPREZZAMENTO E DEGLI AMMORTAMENTI") DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO X 5 E EBITDA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO X 20. QUALORA IL PREZZO RICHIESTO SIA AL DI FUORI DEL SUDDETTO VALORE DI RIFERIMENTO, UNO QUALSIASI DEI SOCI CHE ABBIA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONTA' DI ESERCITARE LA PRELAZIONE, POTRA' RICHIEDERE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO TRAMITE RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE APPLICANDOSI IL COMMA 1 DELL'ART. 1349 C.C. NELL'EFFETTUARE LA SUA DETERMINAZIONE L'ARBITRATORE DOVRA' TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', DEL VALORE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO NONCHE' DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A UN EVENTUALE "PREMIO DI MAGGIORANZA" PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA'. QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL'ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI OLTRE IL 20 (VENTI) % AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL SOCIO CHE INTENDE PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AVRA' FACOLTA' DI DESISTERE DA TALE SUA INTENZIONE DANDONE NOTIZIA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, CHE SARA' INOLTATA IN COPIA ANCHE A TUTTI I SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO LA PRELAZIONE, NEL TERMINE DI 15 (QUINDICI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SOPRA CITATA DETERMINAZIONE DELL'ARBITRATORE. OVE IL SOCIO OFFERENTE SI AVVALGA DI TALE FACOLTA', SIA L'OFFERTA CHE LA COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SI INTENDERANNO PRIVE DI EFFETTO. OVE IL SOCIO OFFERENTE NON SI AVVALGA DI TALE FACOLTA', IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERRA' AL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE. IL COSTO DELL'ARBITRATORE SARA' A CARICO: A) DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE NON SIA INFERIORE DI OLTRE IL 20 (VENTI) % AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE; B) DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL 20 (VENTI) % AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE ED EGLI SI SIA AVVALSO DELLA FACOLTA' DI DESISTERE. IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER L'INTERA PARTECIPAZIONE OFFERTA, POICHE' TALE E' L'OGGETTO DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO OFFERENTE; QUALORA NESSUN SOCIO INTENDA ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE OFFERTA OVVERO IL DIRITTO SIA ESERCITATO SOLO PER PARTE DI ESSA, IL SOCIO OFFERENTE SARA' LIBERO DI TRASFERIRE L'INTERA PARTECIPAZIONE ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI. QUALORA LA PRELAZIONE NON SIA ESERCITATA NEI TERMINI SOPRA INDICATI PER LA TOTALITA' DELLA PARTECIPAZIONE OFFERTA, IL SOCIO OFFERENTE, OVE NON INTENDA ACCETTARE L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LIMITATO AD UNA PARTE DELLA PARTECIPAZIONE STESSA, SARA' LIBERO DI TRASFERIRE L'INTERA PARTECIPAZIONE ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI, OVVERO, OVE ACCETTI L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER PARTE DELLA PARTECIPAZIONE OFFERTA, POTRA' ENTRO LO STESSO TERMINE DI 15 (QUINDICI) GIORNI TRASFERIRE TALE PARTE DI PARTECIPAZIONE AL SOCIO CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE, ALLE CONDIZIONI CHE SARANNO CONCORDATE CON LO STESSO. OVE IL TRASFERIMENTO AL SOCIO NON SI VERIFICHI PER INADEMPIMENTO DEL SOCIO CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE, IL SOCIO OFFERENTE POTRA' LIBERAMENTE TRASFERIRE L'INTERA PARTECIPAZIONE ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE. OVE IL TRASFERIMENTO AL SOCIO NON SI VERIFICHI NEL TERMINE SUINDICATO PER CAUSA DEL SOCIO OFFERENTE, QUEST'ULTIMO DOVRA' NUOVAMENTE CONFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO. IL DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTA AI SOCI ANCHE QUANDO SI INTENDA TRASFERIRE LA NUDA PROPRIETA' DELLA PARTECIPAZIONE MA ANCHE IN CASO DI COSTITUZIONE DI PEGNO O USUFRUTTO. NEL CASO DI VENDITA CONGIUNTA DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DI PIU' SOCI, LA PRELAZIONE DOVRA' CONSIDERARSI EFFICACEMENTE ESERCITATA SOLO SE AVRA' AD OGGETTO TUTTE LE QUOTE POSTE IN VENDITA.

ARTICOLO 10) "MORTE DEL SOCIO"

1. IN CASO DI MORTE DI UN SOCIO, EVENTUALI DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO SI ESTINGUONO E LA QUOTA E' TRASFERITA AGLI EREDI.

LA QUOTA E' TRASMISSIBILE MORTIS CAUSA SOLO IN CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA. LA QUOTA SARA' TRASMISSIBILE PER SUCCESSIONE TESTAMENTARIA SOLO QUALORA I BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI ABBIANO ANCHE LA QUALIFICA DI "LEGITTIMARI",



ANCHE SE L'ATTRIBUZIONE A FAVORE DEI MEDESIMI AVVENGA MEDIANTE UN TRUST DI CUI SIANO BENEFICIARI ED ANCHE QUALORA NON SIANO RISPETTATE LE QUOTE DI LEGGE, SALVE LE TUTELE DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI PREVISTE DALLA LEGGE.

OVE LA SUCCESSIONE SIA REGOLATA CON TESTAMENTO, IN CASO DI PLURALITA' DI CHIAMATI, L'INTESTAZIONE DELLA QUOTA AI BENEFICIARI AVVERRA' IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI ATTRIBUTIVE PREVISTE DAL MEDESIMO.

2. IN MANCANZA DI EREDI LEGITTIMARI I SOCI SUPERSTITI POSSONO, CON DECISIONE PRESA CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI SOCI CHE RAPPRESENTINO LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DAL DECESSO DEL SOCIO, STABILIRE CHE LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE E I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE E DI PRELAZIONE DI CUI AI COMMII 4 E 6 DELL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE STATUTO SI ACCRESCANO AUTOMATICAMENTE AGLI ALTRI SOCI, I QUALI, IN TAL CASO, DEVONO LIQUIDARE AGLI EREDI O AI LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE E DEI DIRITTI GIA' DI TITOLARITA' DEL DEFUNTO STESSO, DETERMINATO CON LE STESSE MODALITA' PRESCRITTE DAL PRESENTE STATUTO PER IL CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.

ARTICOLO 23) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEI SOCI PER LE DECISIONI NELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL PRESENTE STATUTO, LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA:

- DA UN AMMINISTRATORE UNICO, FINO ALLA REVOKA O ALLE DIMISSIONI DELL'ATTUALE AMMINISTRATORE UNICO, DOTT. FERRO VINCENZO, NOMINATO A TEMPO INDETERMINATO CON DELIBERA DEL 24 DICEMBRE 1991, E SUCCESSIVAMENTE

- ESCLUSIVAMENTE DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA UN MINIMO DI 3 (TRE) AD UN MASSIMO 5 (CINQUE) MEMBRI, I CUI COMPONENTI OPERANO CON METODO COLLEGIALE.

2. LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETE AI SOCI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2479 DEL CODICE CIVILE E SONO DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE. IN CASO DI DISACCORDO SULLA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I SOCI DISSENZIENTI CHE RAPPRESENTANO UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE NON INFERIORE AL 25% (VENTICINQUE PER CENTO) HANNO DIRITTO DI NOMINARE CONGIUNTAMENTE UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE A SOGGETTI CHE NON SIANO SOCI.

4. I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DURANO IN CARICA PER IL PERIODO FISSATO DALL'ATTO COSTITUTIVO O ALL'ATTO DELLA NOMINA; IN MANCANZA DI FISSAZIONE DI TERMINE, ESSI DURANO IN CARICA FINO A REVOKA O A DIMISSIONI.

5. LA REVOKA PUO' ESSERE DELIBERATA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE, ANCHE IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA, SIA SE IL COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO VENGA NOMINATO A TEMPO INDETERMINATO SIA SE ESSO VENGA NOMINATO A TEMPO DETERMINATO; IN CASO DI REVOKA, NULLA E' DOVUTO AL COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO REVOKATO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO EVENTUALMENTE CAUSATO DALLA MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA DI REVOKA INTENDENDOSI L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRESENTE SOCIETA' COME ACCETTAZIONE DI QUESTA CLAUSOLA E, PERTANTO, COME RINUNCIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, A MENO CHE LA FUNZIONE DI PRESIDENZA SIA ATTRIBUITA A UNO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ATTO DELLA SUA NOMINA; CON LE MEDESIME MODALITA' POSSONO ESSERE NOMINATI ANCHE UNO O PIU' VICEPRESIDENTI CUI SONO ATTRIBUITI I POTERI DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERIFICA LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO, ACCERTA L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA IL SUO SVOLGIMENTO E ACCERTA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

7. I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SONO RIELEGGIBILI.

8. AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOPPORTATE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO.

9. I SOCI POSSONO ASSEGNARE, PER OGNI SINGOLO ESERCIZIO O PER PIU' ESERCIZI, UN COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, A MENO CHE DETTO COMPENSO SIA STATO STABILITO NELL'ATTO COSTITUTIVO, AGLI STESSI PUO' INOLTRE ESSERE ATTRIBUITA UN'INDENNITA' DI CESSAZIONE DI CARICA (COSTITUIBILE ANCHE MEDIANTE ACCANTONAMENTI PERIODICI E PURE CON SISTEMI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI), IL TUTTO ANCHE SOTTO FORMA DI ATTRIBUZIONE DI UNA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI. IN MANCANZA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO, SI INTENDE CHE I COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO VI ABBIANO RINUNCIATO."



### Contratti di rete contratto

Numero repertorio: 3438  
Numero registrazione: 1698  
Nome contratto: INGRANOVERITAS

### impresa di riferimento


Denominazione dal Registro Imprese: LA MOLISANA - S.P.A.  
Codice fiscale: 01510070707

## 3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	2.065.824,00
	Sottoscritto:	2.065.824,00
	Versato:	2.065.824,00

## 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

### Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 05/10/2021



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
DFC S.R.L. 92081210707	674.836,00		proprietà'
MAGNOLIA S.R.L. 92081200708	516.456,00		proprietà'
5F S.R.L. 92081220706	516.456,00		proprietà'
FERRO FRANCESCO FRRFNC76B24F839R	337.418,00		proprietà'
FERRO VINCENZO FRRVCN36M02B519T	20.658,00		proprietà'

### Patti parasociali

#### Trasferimento azioni o partecipazioni:

ARTICOLO 9) CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. I TRASFERIMENTI DELLE PARTECIPAZIONI SONO SOGGETTI ALLA SEGUENTE DISCIPLINA.

LA CLAUSOLA CONTENUTA IN QUESTO ARTICOLO INTENDE TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SOCIETA' ALLA OMOGENEITA' DELLA COMPAGINE SOCIALE, ALLA COESIONE DEI SOCI ED ALL'EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GLI STESSI: PERTANTO VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI LIMITAZIONI PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI. PER "PARTECIPAZIONE" (O "PARTECIPAZIONI") SI INTENDE LA PARTECIPAZIONE DI CAPITALE SPETTANTE A CIASCUN SOCIO OVVERO PARTE DI ESSA IN CASO DI TRASFERIMENTO PARZIALE E/O ANCHE I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE ALLA STESSA PERTINENTI.

PER "TRASFERIMENTO" SI INTENDE IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI. NELLA DIZIONE "TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI" S'INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, OLTRE ALLA VENDITA, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, CONFERIMENTO, DAZIONE IN PAGAMENTO, TRASFERIMENTO DEL MANDATO FIDUCIARIO E DONAZIONE. IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LA PARTECIPAZIONE VERSANDO ALL'OFFERENTE LA SOMMA DETERMINATA DI COMUNE ACCORDO O, IN MANCANZA DI ACCORDO, DALL'ARBITRATORE, COME MEGLIO SPECIFICATO NEL PRESENTE ARTICOLO. NELL'IPOTESI DI TRASFERIMENTO ESEGUITO SENZA L'OSSERVANZA DI QUANTO DI SEGUITO PRESCRITTO, L'ACQUIRENTE NON AVRA' DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI, NON SARA' LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI E NON POTRA' ALIENARE LA PARTECIPAZIONE CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA'.

LE PARTECIPAZIONI SONO DIVISIBILI E TRASFERIBILI LIBERAMENTE SOLO A FAVORE DI:  
A. PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO DEL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE;  
B. PARENTI IN LINEA COLLATERALE DI SECONDO GRADO DEL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE.

2. IN QUALSIASI ALTRO CASO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, AI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI A LIBRO DEI SOCI SPETTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO.

PERTANTO, IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE DOVRA' COMUNICARE LA PROPRIA OFFERTA A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO:

L'OFFERTA DEVE CONTENERE LE GENERALITA' DEL CESSIONARIO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA LE QUALI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO E LE MODALITA' DI PAGAMENTO. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA, COMUNICHERA' L'OFFERTA AGLI ALTRI SOCI, CHE DOVRANNO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE CON LE SEGUENTI MODALITA':

A) OGNI SOCIO INTERESSATO ALL'ACQUISTO DEVE FAR PERVENIRE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNATA ALLE POSTE NON OLTRE 30 (TRENTA) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO (RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE) DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;  
B) LA PARTECIPAZIONE DOVRA' ESSERE TRASFERITA ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA DATA IN CUI L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' COMUNICATO AL SOCIO OFFERENTE - A MEZZO RACCOMANDATA DA INVIARSI ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI SUB. A) - L'ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA CON L'INDICAZIONE DEI SOCI ACCETTANTI, DELLA RIPARTIZIONE TRA GLI STESSI DELLA PARTECIPAZIONE OFFERTA, DELLA DATA FISSATA PER IL TRASFERIMENTO E DEL NOTAIO A TAL FINE DESIGNATO DAGLI ACQUIRENTI.

NELL'IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PIU' DI UN SOCIO, LA PARTECIPAZIONE OFFERTA SPETTERA' AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE AL VALORE NOMINALE DELLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA. SE QUALCUNO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE NON POSSA O NON VOGLIA ESERCITARLA, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE AUTOMATICAMENTE E PROPORZIONALMENTE A FAVORE DI QUEI SOCI CHE, VICEVERSA, INTENDONO AVVALERSENE E CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL'ATTO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LORO SPETTANTE.

QUALORA NELLA COMUNICAZIONE SIA INDICATO COME ACQUIRENTE UN SOGGETTO GIA' SOCIO, ANCHE AL MEDESIMO E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ESERCITARE LA PRELAZIONE IN CONCORSO CON GLI ALTRI SOCI.

LA COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DI TRASFERIRE LA PARTECIPAZIONE FORMULATA CON LE MODALITA' INDICATE EQUIVALE A PROPOSTA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1326 C.C. PERTANTO, IL CONTRATTO SI INTENDERA' CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE VIENE A CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE. DA TALE MOMENTO IL SOCIO CEDENTE E' OBBLIGATO A CONCORDARE CON IL CESSIONARIO LA RIPETIZIONE DEL NEGOZIO IN FORMA IDONEA ALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DEL PREZZO COME INDICATO NELLA DENUNTIATIO. LA PRELAZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA PER IL PREZZO INDICATO DALL'OFFERENTE. IL PREZZO INDICATO DALL'OFFERENTE SARA' RITENUTO VALIDO SE COMPRESO TRA:

EBITDA (EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION, OVVERO "UTILI PRIMA DEGLI INTERESSI, DELLE IMPOSTE, DEL DEPREZZAMENTO E DEGLI AMMORTAMENTI") DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO X 5 E EBITDA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO X 20.

QUALORA IL PREZZO RICHIESTO SIA AL DI FUORI DEL SUDETTO VALORE DI RIFERIMENTO, UNO QUALSIASI DEI SOCI CHE ABBA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONTA' DI ESERCITARE LA PRELAZIONE, POTRA' RICHIEDERE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO TRAMITE RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE APPLICANDOSI IL COMMA 1 DELL'ART. 1349 C.C.

NELL'EFFETTUARE LA SUA DETERMINAZIONE L'ARBITRATORE DOVRA' TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA', DELLA SUA REDDITIVITA', DEL VALORE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO NONCHE' DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A UN EVENTUALE "PREMIO DI MAGGIORANZA" PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA'.

QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL'ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI OLTRE IL 20 (VENTI) % AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL SOCIO CHE INTENDE PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AVRA' FACOLTA' DI DESISTERE DA TALE SUA INTENZIONE DANDONE NOTIZIA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, CHE SARA' INOLTATA IN COPIA ANCHE A TUTTI I SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO LA PRELAZIONE, NEL TERMINE DI 15 (QUINDICI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SOPRA CITATA DETERMINAZIONE DELL'ARBITRATORE. OVE IL SOCIO OFFERENTE SI AVVALGA DI TALE FACOLTA', SIA L'OFFERTA CHE LA COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SI INTENDERANNO PRIVE DI EFFETTO. OVE IL SOCIO OFFERENTE NON SI AVVALGA DI TALE FACOLTA', IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERRA' AL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE.

IL COSTO DELL'ARBITRATORE SARA' A CARICO:

A) DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE NON SIA INFERIORE DI OLTRE IL 20 (VENTI) % AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE;

B) DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL'ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL 20 (VENTI) % AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE ED EGLI SI SIA AVVALSO DELLA FACOLTA' DI DESISTERE.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER L'INTERA PARTECIPAZIONE OFFERTA, POICHE' TALE E' L'OGGETTO DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO OFFERENTE; QUALORA NESSUN SOCIO INTENDA ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE OFFERTA OVVERO IL DIRITTO SIA ESERCITATO SOLO PER PARTE DI ESSA, IL SOCIO OFFERENTE SARA' LIBERO DI TRASFERIRE L'INTERA PARTECIPAZIONE ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI.

QUALORA LA PRELAZIONE NON SIA ESERCITATA NEI TERMINI SOPRA INDICATI PER LA TOTALITA' DELLA PARTECIPAZIONE OFFERTA, IL SOCIO OFFERENTE, OVE NON INTENDA ACCETTARE L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LIMITATO AD UNA PARTE DELLA PARTECIPAZIONE STESSA, SARA' LIBERO DI TRASFERIRE L'INTERA PARTECIPAZIONE ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI, OVVERO, OVE ACCETTI L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER PARTE DELLA PARTECIPAZIONE OFFERTA, POTRA' ENTRO LO STESSO TERMINE DI 15 (QUINDICI) GIORNI TRASFERIRE TALE PARTE DI PARTECIPAZIONE AL SOCIO CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE, ALLE CONDIZIONI CHE SARANNO CONCORDATE CON LO STESSO.

OVE IL TRASFERIMENTO AL SOCIO NON SI VERIFICHI PER INADEMPIMENTO DEL SOCIO CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE, IL SOCIO OFFERENTE POTRA' LIBERAMENTE TRASFERIRE L'INTERA PARTECIPAZIONE ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE.

OVE IL TRASFERIMENTO AL SOCIO NON SI VERIFICHI NEL TERMINE SUINDICATO PER CAUSA DEL SOCIO OFFERENTE, QUEST'ULTIMO DOVRA' NUOVAMENTE CONFORMARSI ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTA AI SOCI ANCHE QUANDO SI INTENDA TRASFERIRE LA NUDA PROPRIETA' DELLA PARTECIPAZIONE MA ANCHE IN CASO DI COSTITUZIONE DI PEGNO O USUFRUTTO.

NEL CASO DI VENDITA CONGIUNTA DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DI PIU' SOCI, LA PRELAZIONE DOVRA' CONSIDERARSI EFFICACEMENTE ESERCITATA SOLO SE AVRA' AD OGGETTO TUTTE LE QUOTE POSTE IN VENDITA.

3. IL DIRITTO DI PRELAZIONE COMPETE AI SOCI ANCHE NEL CASO IN CUI VENGA CEDUTA LA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN UNA SOCIETA' SOCIA DELLA PRESENTE SOCIETA'. IN TALE IPOTESI, L'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' SOCIA DOVRA' OFFRIRE AGLI ALTRI SOCI L'ACQUISTO DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SOCIETA'

ENTRO LA FINE DELL'ESERCIZIO SOCIALE NEL CORSO DEL QUALE E' STATA CEDUTA LA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO. L'OFFERTA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON LE MODALITA' INDICATE NEL PRESENTE ARTICOLO, PRECISANDOSI CHE AGLI ALTRI SOCI COMPETE IL DIRITTO DI FARE RICORSO AD UN ARBITRATORE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO.

QUALORA LA SOCIETA' SOCIA NON ADEMPIA ALL'OBBLIGO POSTO A SUO CARICO, LA STESSA DOVRA' VERSARE AGLI ALTRI SOCI UNA PENALE PARI AL DOPIO DEL VALORE DELLA SUA PARTECIPAZIONE NELLA PRESENTE SOCIETA', COME DETERMINATO DALL'ARBITRATORE SU ISTANZA DI UNO QUALSIASI DEGLI ALTRI SOCI: IN TAL CASO SARA' INTERAMENTE A CARICO DELLA SOCIETA' SOCIA ANCHE IL COSTO DELL'ARBITRATORE.

ARTICOLO 10) "MORTE DEL SOCIO"

1. IN CASO DI MORTE DI UN SOCIO, EVENTUALI DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO SI ESTINGUONO E LA QUOTA E' TRASFERITA AGLI EREDI.

LA QUOTA E' TRASMISSIBILE MORTIS CAUSA SOLO IN CASO DI SUCCESSIONE LEGITTIMA. LA QUOTA SARA' TRASMISSIBILE PER SUCCESSIONE TESTAMENTARIA SOLO QUALORA I BENEFICIARI DELLE DISPOSIZIONI ABBIANO ANCHE LA QUALIFICA DI "LEGITTIMARI", ANCHE QUALORA NON SIANO RISPETTATE LE QUOTE DI LEGGE, SALVE LE TUTELE DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI PREVISTE DALLA LEGGE.

OVE LA SUCCESSIONE SIA REGOLATA CON TESTAMENTO, IN CASO DI PLURALITA' DI CHIAMATI, L'INTESTAZIONE DELLA QUOTA AI BENEFICIARI AVVERRA' IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI ATTRIBUTIVE PREVISTE DAL MEDESIMO.

2. IN MANCANZA DI EREDI LEGITTIMARI I SOCI SUPERSTITI POSSONO, CON DECISIONE PRESA CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI SOCI CHE RAPPRESENTINO I 2/3 (DUE TERZI) DEL CAPITALE SOCIALE, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DAL DECESSO DEL SOCIO, STABILIRE CHE LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE E I DIRITTI DI SOTTOSCRIZIONE E DI PRELAZIONE DI CUI AI COMMI 4 E 6 DELL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE STATUTO SI ACCRESCANO AUTOMATICAMENTE AGLI ALTRI SOCI, I QUALI, IN TAL CASO, DEVONO LIQUIDARE AGLI EREDI O AI LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE E DEI DIRITTI GIA' DI TITOLARITA' DEL DEFUNTO STESSO, DETERMINATO CON LE STESSE MODALITA' PRESCRITTE DAL PRESENTE STATUTO PER IL CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.

**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni o  
quote sociali al 05/10/2021**  
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
2.065.824,00 Euro

**Proprieta'**

**5F S.R.L.**

Quota di nominali: 516.456,00 Euro  
Di cui versati: 516.456,00  
Codice fiscale: 92081220706  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

**Proprieta'**

**MAGNOLIA S.R.L.**

Quota di nominali: 516.456,00 Euro  
Di cui versati: 516.456,00  
Codice fiscale: 92081200708  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

**Proprieta'**

**FERRO VINCENZO**

Quota di nominali: 20.658,00 Euro  
Di cui versati: 20.658,00  
Codice fiscale: FRRVCN36M02B519T  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
CAMPOBASSO (CB) VIA P. DI PIEMONTE 76 CAP 86100

### Proprieta'

DFC S.R.L.

Quota di nominali: 674.836,00 Euro  
Di cui versati: 674.836,00  
Codice fiscale: 92081210707  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
presso SEDE DELLA SOCIETA'

### Proprieta'

FERRO FRANCESCO

Quota di nominali: 337.418,00 Euro  
Di cui versati: 337.418,00  
Codice fiscale: FRRFNC76B24F839R  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
CAMPOBASSO (CB) CORSO BUCCI 64 CAP 86100

### Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 22/09/2021

Data deposito: 05/10/2021  
Data protocollo: 05/10/2021  
Numero protocollo: CB -2021-19582

## 5 Amministratori

Amministratore Unico

FERRO VINCENZO

Rappresentante dell'impresa

### Organi amministrativi in carica amministratore unico

Numero componenti: 1

### Elenco amministratori

**Amministratore Unico**  
FERRO VINCENZO

*residenza*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a CAMPOBASSO (CB) il 02/08/1936  
Codice fiscale: FRRVCN36M02B519T  
Dott.  
CAMPOBASSO (CB)  
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 76 CAP 86100

*carica*

**amministratore unico**  
Data atto di nomina 24/12/1991  
Durata in carica: a tempo indeterminato

## 6 Sindaci, membri organi di controllo

Sindaco Supplente

DE SOCIO NICOLINO

Revisore Legale

NEBBIA GIUSEPPE

Sindaca

DELL'OMO CRISTIANA

Sindaco Supplente

COLAVITA FRANCESCO

Sindaco

ESPOSITO ROBERTO

**Organi di controllo**  
**collegio sindacale**

Numero in carica: 5

**Elenco sindaci, membri degli**  
**organi di controllo**

**Sindaco Supplente**  
**DE SOCIO NICOLINO**

*domicilio*

Nato a CAMPOBASSO (CB) il 25/04/1958  
Codice fiscale: DSCNLN58D25B519J  
CAMPOBASSO (CB)  
VIA CAVOUR 35 CAP 86100

*carica*

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina 28/06/2022  
Data iscrizione: 03/08/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024  
Numero: 18686  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

*registro revisori legali*

Numero: 18686  
Data: 12/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Revisore Legale**  
**NEBBIA GIUSEPPE**

*residenza*

Nato a NAPOLI (NA) il 22/04/1963  
Codice fiscale: NBBGPP63D22F839V  
CAMPOBASSO (CB)  
CONTRADA COSTE DI ORATINO 87 CAP 86100

*carica*

**revisore legale**  
Data atto di nomina 28/06/2022  
Data di prima iscrizione 28/05/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*carica*

*registro revisori legali*

*registro revisori legali*

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina 28/06/2022  
Data iscrizione: 03/08/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024  
Numero: 81087  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Numero: 81087  
Data: 31/08/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaca**  
**DELL'OMO CRISTIANA**

Nata a CAMPOBASSO (CB) il 26/03/1972  
Codice fiscale: DLLCST72C66B519G

*domicilio*

CAMPOBASSO (CB)  
VIA D'AMATO 7 CAP 86100

*carica*

**sindaca**

Data atto di nomina 28/06/2022  
Data di prima iscrizione 09/12/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*carica*

**revisora legale**

Data atto di nomina 28/06/2022  
Data di prima iscrizione 09/12/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*registro revisori legali*

Numero: 131207  
Data: 12/12/2003  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaco Supplente**  
**COLAVITA FRANCESCO**

*domicilio*

Nato a TERMOLI (CB) il 25/08/1973  
Codice fiscale: CLVFNC73M25B519M  
TERMOLI (CB)  
VIA DON GIOVANNI BOSCO 4 CAP 86039

*carica*

**sindaco supplente**

Data atto di nomina 28/06/2022  
Data di prima iscrizione 09/12/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024  
Numero: 147289  
Data: 25/09/2007  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*

**Sindaco**  
**ESPOSITO ROBERTO**

*domicilio*

Nato a NAPOLI (NA) il 21/02/1969  
Codice fiscale: SPSRRT69B21F839B  
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)  
VIA ACHILLE GRANDI 17 CAP 81055

*carica*

**sindaco**

Data atto di nomina 28/06/2022  
Data iscrizione: 03/08/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*carica*

**revisore legale**

Data atto di nomina 28/06/2022  
Data iscrizione: 03/08/2022  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

*registro revisori legali*

Numero: 96009  
Data: 15/10/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA



registro revisori legali

Numero: 96009  
Data: 15/10/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

## 7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

### Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
successione ereditaria	16/01/1998	BN-1998-1173	<b>MA.AN. S.R.L.</b> C.F. 01079220628	<b>FRATELLI FERRO -[.]</b> C.F. 00070190707
compravendita	14/12/1998	CB-1998-8790	<b>FRATELLI FERRO -[.]</b> C.F. 00070190707	<b>SOCIETA' AUTOTRA[.]</b> C.F. 00187450705
compravendita	29/06/2005	CB-2005-6662	<b>MOLINO RICCILLO [.]</b> C.F. 00044510709	<b>FRATELLI FERRO -[.]</b> C.F. 00070190707

### Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

#### successione ereditaria

*estremi della pratica*  
*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 16/01/1998      Data deposito: 04/02/1998  
Data protocollo: 04/02/1998      Numero protocollo: BN-1998-1173  
Cedente: **MA.AN. S.R.L.**  
Codice fiscale: 01079220628  
Cessionario: **FRATELLI FERRO - SEMOLERIE MOLISANE S.R.L.**  
Codice fiscale: 00070190707

#### compravendita

*estremi della pratica*  
*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 14/12/1998      Data deposito: 23/12/1998  
Data protocollo: 23/12/1998      Numero protocollo: CB-1998-8790  
Cedente: **FRATELLI FERRO - SEMOLERIE MOLISANE S.R.L.**  
Codice fiscale: 00070190707  
Cessionario: **SOCIETA' AUTOTRASPORTI COMMERCIALI MANUTENZIONI ASSISTENZA - SACMA - S.R.L.**  
Codice fiscale: 00187450705

#### compravendita

*estremi della pratica*  
*estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 29/06/2005      Data deposito: 18/07/2005  
Data protocollo: 19/07/2005      Numero protocollo: CB-2005-6662  
Notaio: GIUSEPPE CARIELLO  
Numero repertorio: 52965  
Cedente: **MOLINO RICCILLO S.P.A.**  
Codice fiscale: 00044510709  
Cessionario: **FRATELLI FERRO - SEMOLERIE MOLISANE S.R.L.**  
Codice fiscale: 00070190707

## 8 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	13
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	05/11/1975
Attività esercitata	MOLINO PER SFARINAZIONE CEREALI
Certificazioni	Qualità

### Attività

**inizio attività**  
*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 05/11/1975

attività' esercitata nella sede legale

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità  
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/05/2023)

Addetti  
(elaborazione da fonte INPS)

Distribuzione dipendenti

MOLINO PER SFARINAZIONE CEREALI

Codice: 10.61 - lavorazione delle granaglie  
Importanza: primaria Registro Imprese  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Numero certificato: 115338-2012-AQ-ITA-ACCREDIA  
Data di prima emissione: 26/04/2012  
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.  
Codice fiscale: 06247370155  
Schema di Accreditamento:  
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'  
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'  
Settori certificati:  
03 - Industrie Alimentari, Delle Bevande E Del Tabacco

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2022  
(Dati rilevati al 31/12/2022)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	13	14	14	11	13
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	13	14	14	11	13

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	1	1	1	1

Distribuzione per Contratto  
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2022)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Determinato	3%	7%	7%	6%
Tempo Indeterminato	98%	93%	93%	94%

Distribuzione per Orario di lavoro  
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2022)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Pieno	100%	100%	100%	100%

Distribuzione per Qualifica  
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2022)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
--	-------------	--------------	---------------	--------------

**Addetti nel comune di  
RIPALIMOSANI (CB)**  
*Sede*

Operaio



Impiegato



	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	13	14	14	11	13
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	13	14	14	11	13

## 9 Aggiornamento impresa

**Data ultimo protocollo**

20/10/2022

**Protocollo intercamerale CB  
n.52873/2016**

Data protocollo: 07/09/2016  
Stato pratica: aperta  
Modello S2  
Modello/riquadro: 30: reti di imprese

Atto A27: contratto di rete  
Data atto: 28/06/2016